

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

RICORSO

Nei l'interesse ACEA AMBIENTE S.R.L. (C.F. e P.I. 12070130153), con sede legale in Terni, in via Giordano Bruno n. 7, in persona del legale rappresentante *p.t.* Ing. Giovanni Vivarelli, rappresentata e difesa, dall'Avv. Pasquale Cristiano (CF: CRSPQL75C21D086S; PEC: avv.cristiano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Pasquale Cristiano (avv.cristiano@pec in Reginde) come da procura in calce al presente atto

CONTRO

la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta *p.t.*

la REGIONE LAZIO - DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI, in persona del Dirigente *p.t.*

E NEI CONFRONTI

della PROVINCIA DI RIETI, in persona del legale rappresentante *p.t.*

dell'ATO 3 RIETI, in persona del legale rappresentante *p.t.*

del COMUNE DI BORGOROSE, in persona del Sindaco *p.t.*;

del CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

dell'ARPA LAZIO, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

dell'AMMINISTRAZIONE BENI SEPARATI DI USO CIVICO DI SANTA ANATOLIA, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

per l'annullamento

- della Determinazione Dirigenziale n. G00223 del 14.01.2020 con la quale la Regione Lazio - Direzione politiche Ambientali e Ciclo del Rifiuti ha rigettato l'istanza di AIA presentata da ACEA Ambiente s.r.l. per la realizzazione e gestione di un "Impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non

pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e compostaggio con valorizzazione energetica del biogas" nella zona Industriale di Borgorose" (All. 1);

- *dei verbali della conferenza di servizi del 22.07.2019 (All. 2) e del 10.01.2020 (All. 3);*

- *nonché di tutti i pareri negativi espressi e delle osservazioni pervenute nel corso del procedimento e, segnatamente: a) la nota prot. n. 164, del 19.07.2019 del Presidente dell'Amministrazione Beni Separati di Uso Civico di Santa Anatolia (All. 4); b) il parere prot. n. 5570 del 19.07.2019 del Comune di Borgorose (All. 5); c) il parere prot. n. 3097/19 dell'11.07.2019 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti (All. 6); d) il parere prot. n. 619170 del 26.07.2019 della Provincia di Rieti (All. 7); e) il parere prot. n. 658 del 19.07.2019 dell'ATO 3 Rieti (All. 8); f) il parere prot. n. 7140 del 13.11.2019 dell'ARPA Lazio (All. 9); g) il parere prot. n. 123 del 09.01.2020 dell'ARPA Lazio (All. 10); h) il parere prot. n. 335 del 09.01.2020 della Provincia di Rieti (All. 11); i) il parere prot. n. 206 del 09.01.2020 del Comune di Borgorose (All. 12); l) le osservazioni della Sig. ra Pozzi (All. 13); m) le osservazioni del Presidente del Comitato Cittadino (All. 14); n) le osservazioni dell'Avv. Rolando Sannipoli per il Comitato tutela di Spedino e del Presidente (All. 15); o) le osservazioni del Presidente ASBUC Sant'Anatolia (All. 16).*

FATTO

1. Con istanza del 15.05.2017 ACEA Ambiente s.r.l. (di seguito "ACEA") richiedeva alla Regione Lazio l'avvio del procedimento di VIA/AIA per il progetto relativo alla *"Realizzazione di un impianto di gestione rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante processo integrato di digestione anaerobica e*

compostaggio con valorizzazione energetica del biogas" nella Zona Industriale del Comune di Borgorose.

2. Con Determinazione n. GI7467 del 21.12.2018 (All. 17) la Regione Lazio rilasciava il parere favorevole di VIA sul predetto progetto.
3. In data 22.07.2019 – giusta verbale di pari data (cfr. All. 2) – si teneva la prima seduta della conferenza di servizi nel corso della quale venivano acquisiti i seguenti pareri ed atti:
 - a) nota prot. n. 164 del 19.07.2019 (cfr. All. 4) del Presidente dell'Amministrazione Beni Separati di Uso Civico di Santa Anatolia, con la quale chiedeva di intervenire nella conferenza di servizi quale amministrazione "interessata", in base all'assunto per il quale l'area interessata dal progetto di ACEA sarebbe gravata da usi civici;
 - b) parere negativo reso dal Comune del Sindaco del Comune di Borgorose con nota prot. n. 5570 del 19.07.2019 (cfr. All. 5);
 - c) parere negativo reso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti con nota prot. n. 3097/19 dell'11.07.2019 (cfr. All. 6);
 - d) parere negativo espresso dalla Provincia di Rieti con nota prot. n. 619170 del 26.07.2019 (cfr. All. 7);
 - e) parere negativo reso dall'ATO 3 Rieti con nota prot. n. 658 del 19.07.2019 (cfr. All. 8).
4. Con nota prot. n. 5474 del 09.10.2019 (All. 18) ACEA trasmetteva puntuali chiarimenti e copiosa documentazione integrativa idonea a superare tutte le criticità rilevate dagli enti con i suddetti pareri.
5. In data 10.01.2020 – giusta verbale di pari data (cfr. All. 3) – si teneva la seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, nella quale si dava atto dei seguenti pareri pervenuti:

- a) parere reso dall'ARPA Lazio con nota prot. n. 123 del 09.01.2020 (cfr. All. 10) con il quale lamentava il mancato riscontro da parte di ACEA alle integrazioni ed ai chiarimenti richiesti dalla medesima ARPA Lazio con parere prot. n. 7140 del 13.11.2019 (cfr. All. 9); si tratta di un parere successivo alla documentazione integrativa prodotta dalla Società ricorrente con nota del 09.10.2019 e mai comunicato dalla Regione Lazio alla Società ricorrente;
- b) parere negativo reso dalla Provincia di Rieti prot. n. 335 del 09.01.2020 di conferma del proprio precedente parere negativo (cfr. All. 11);
- c) parere negativo del Comune di Borgorose prot. n. 206 del 09.01.2020 di conferma del proprio precedente parere negativo (cfr. All. 12).
- Parimenti il verbale della conferenza di servizi dava atto delle osservazioni pervenute (i) dalla Sig. ra Pozzi, quale *cives nativo* nel territorio di Borgorose, (ii) della perizia demaniale prodotta dal Comitato Cittadino "provvisorio" ASBUC di Santa Anatolia, (iii) della nota del Comitato Tutela di Spedino, tutte in ordine alla rivendicazione degli usi civici asseritamente gravanti sull'area interessata dall'impianto.
6. In tale contesto, la Regione Lazio, all'esito della seduta del 10.01.2020 (cfr. All. 3), come da verbale in pari data:
- prendeva atto dei pareri negativi pervenuti;
- prendeva atto "*della mancata espressione del parere della ASL Rieti che pertanto deve intendersi positivo ai sensi della L. n. 241/1990*";
- prendeva atto "*della necessità di acquisire il parere della competente area Agricoltura della Regione Lazio*" con riferimento al paventato uso civico che graverebbe sull'area interessata dal progetto;

- prendeva atto *"del mancato parere dell'ARPA circa il piano di monitoraggio e controllo a causa della tardiva richiesta di integrazioni"* della medesima ARPA Lazio;
 - ribadiva che *"ai fini della pianificazione della gestione dei rifiuti la Provincia di Rieti dovrà comunque esprimersi in merito alle sue esigenze di trattamento del rifiuto organico differenziato"*;
 - prendeva atto *"dei pareri espressi e delle motivazioni negative riportate, prende atto che la documentazione presentata non è esaustiva ai fini della definizione del procedimento"*;
 - stabiliva *"ai sensi della legge 241/1990, art. 14, la chiusura del procedimento con esito negativo per carenza documentale come indicato da ARPA Lazio e richiamato anche dalla Provincia di Rieti e per i pareri negativi espressi sulla soluzione impiantistica così come proposto"*.
7. Per le ragioni indicate nel predetto verbale della seduta del 10.01.2020 (cfr. All. 3), con Determinazione Dirigenziale n. G00223 del 14.01.2020 (cfr. All. 1) la Regione Lazio ha adottato la *"determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, che, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, è negativa (...) per carenza documentale e per i pareri negativi espressi sulla soluzione impiantistica così come proposta"*.
8. Ancorchè il provvedimento di rigetto dell'AIA si fonda su una asserita carenza documentale e con riferimento alla soluzione impiantistica *"così come proposta"*, si rende necessaria l'odierna impugnativa al fine di evitare il consolidamento delle posizioni giuridiche – erranee ed infondate, per quanto si dirà oltre – sostenute dagli enti e dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi.

9. In tale direzione, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

Fermo restando quanto si contesterà puntualmente in avanti, occorre preliminarmente evidenziare quanto segue:

- il progetto presentato da ACEA ha ottenuto il parere favorevole di VIA con Determinazione Regionale n. GI7467 del 10.01.2019 (cfr. All. 17);
- l'impianto risponde ad un interesse pubblico posto che il territorio della Provincia di Rieti non dispone di un impianto di trattamento di rifiuti;
- *"l'area oggetto di intervento del progetto è un'area l'area di progetto è ubicata all'interno del nucleo industriale in località Spedino nell'ambito di un contesto industriale dismesso da riutilizzare per l'attività proposta"* (pag. 22 della Relazione Istruttoria della VIA, cfr. All. 17);
- sia il PRG comunale, sia il PRG del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti qualificano l'area di intervento come zona D1 industriale;
- l'impianto andrebbe, in ogni caso, ad insistere a distanza notevole da qualsivoglia altra realtà (commerciale e/o abitativa), come chiaramente dimostra la planimetria allegata (All. 19);
- peraltro, accanto all'area oggetto dell'impianto in commento – come dimostra la planimetria allegata (cfr. All. 19) – insiste il centro di raccolta comunale condotto dal Gestore del servizio di raccolta incaricato proprio dal Comune di Borgorose (All. 20);
- ACEA si è fatta carico di finanziare ed ha posto in essere l'attività di bonifica dell'area – ad oggi conclusa (All. 21) – tale da riqualificare il sito, così come peraltro richiesto dallo stesso Comune di Borgorose (All. 22);

- la suddetta area industriale, insieme alle altre aree industriali dei 44 comuni della Provincia di Rieti, è stata al centro dell'interesse del MISE e dichiarata, quindi, "area di crisi industriale complessa";
- in tale contesto, con il provvedimento impugnato, la Regione Lazio ha rigettato l'istanza di AIA presentata da ACEA sulla base di una asserita carenza documentale (che per quanto si dimostrerà avanti, da un lato non può in alcun modo essere imputabile alla Società e, dall'altro lato, è infondata in fatto), nonché sulla base di pareri che dichiarano una opposizione preconstituita alla realizzazione dell'impianto ed in ogni caso sono palesemente viziati in fatto ed in diritto.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 14-TER, COMMA 7, E 14-QUATER DELLA L. N. 241 DEL 1990, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 29 QUATER DEL D. LGS. N. 152 DEL 2006 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO DEI FATTI - IRRAGIONEVOLEZZA.

Con il provvedimento impugnato, la Regione Lazio ha motivato la determinazione di rigetto dell'AIA in ragione "delle posizioni negative e delle relative motivazioni espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi e riportate in dettaglio nel verbale del 10.01.2020", rispetto alle quali l'Amministrazione si è limitata a "prendere atto".

Il richiamato verbale del 10.01.2020 (cfr. All. 3), a sua volta, stabilisce "la chiusura del procedimento con esito negativo per carenza documentale come indicato da ARPA Lazio e richiamato dalla Provincia di Rieti e per i pareri espressi sulla soluzione impiantistica così come proposto".

Dunque, la Regione ha rigettato l'AIA presentata dalla Società ricorrente in difetto di qualsivoglia motivazione, limitandosi a prendere atto delle posizioni negative espresse nella conferenza di servizi del 10.01.2020 (cfr. All. 3).

In altri termini, il provvedimento si limita a riportare i pareri espressi in sede di conferenza di servizi, senza un'autonoma motivata valutazione delle relative risultanze.

Ed invero, la Regione Lazio non ha svolto alcuna ponderazione *"in ordine all'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate"* (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 3 dicembre 2019, n. 2137).

Per quanto sopra, i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

*

2. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 14-TER, COMMA 7, E 14-QUATER DELLA L. N. 241 DEL 1990, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 29 QUATER DEL D. LGS. N. 152 DEL 2006 – VIOLAZIONE DEL PTAR – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAGIONEVOLEZZA.

Quanto esposto nel motivo che precede, si appalesa ancor più grave laddove si consideri che, contrariamente a quanto afferma la Regione Lazio, non si è configurata alcuna carezza documentale con riferimento a quanto indicato da ARPA Lazio, né con riferimento a quanto richiamato dalla Provincia di Rieti.

Ed invero, l'asserita carezza documentale:

- indicata da ARPA Lazio non è imputabile in alcun modo alla Società istante;
- indicata dalla Provincia di Rieti è insussistente.

In ogni caso i pareri resi dalle predette Amministrazioni sono illegittimi.

In tale direzione, si evidenzia quanto segue.

*

a. Sui pareri dell'ARPA Lazio

Doc. N. 101
12/11/2019

La Regione Lazio ha adottato la delibera n. 101 del 12/11/2019 con la quale ha autorizzato la Società a partecipare alla gara n. 101 del 12/11/2019 per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di cui all'art. 1 della presente deliberazione.

La Società ha presentato la propria offerta in data 12/11/2019 con un prezzo complessivo di Euro 1.000.000,00.

La gara è stata aggiudicata alla Società con un prezzo complessivo di Euro 1.000.000,00, con l'obbligo di versare la cauzione del 10% del prezzo di Euro 100.000,00.

La Società ha provveduto al versamento della cauzione in data 12/11/2019 e ha provveduto alla stipula del contratto n. 101 del 12/11/2019.

La Società ha provveduto all'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di cui all'art. 1 della presente deliberazione.

La Società ha provveduto all'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di cui all'art. 1 della presente deliberazione.

La Società ha provveduto all'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di cui all'art. 1 della presente deliberazione.

La Società ha provveduto all'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di cui all'art. 1 della presente deliberazione.

delle integrazioni richieste da ARPA Lazio anziché definire negativamente il procedimento di AIA

In tale direzione la giurisprudenza afferma *“l’inidoneità dell’asserita (quand’anche sussistente) carenza documentale a giustificare il diniego in questione, ben potendo (e dovendosi), in tale evenienza, procedere ad un supplemento istruttorio, sempre in contraddittorio con la parte privata”* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 16 luglio 2013, n. 3706).

Ed invero, *“la carenza documentale, nell’ottica della leale, reciproca, cooperazione procedimentale di cui alla L. n. 241 del 1990, può dar luogo ad un rigetto dell’istanza del privato, solo quando l’Amministrazione abbia preliminarmente formulato al soggetto interessato una specifica richiesta di integrazione della documentazione necessaria”* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Bis, 11 novembre 2019, n. 12888).

In ogni caso, il parere dell’ARPA Lazio – che in ogni caso si impugna – richiedeva delle integrazioni progettuali che non avrebbero mai potuto costituire motivo di diniego dell’AIA.

Per quanto sopra esposto, pertanto, i provvedimenti gravati sono illegittimi.

*

b. Sui pareri della Provincia di Rieti e dell’ATO 3 Rieti.

La Provincia di Rieti rendeva il proprio parere negativo con nota prot. n. 619170 del 26.07.2019 (cfr. All. 7), nel quale lamentava:

- a. *“la difficoltà nell’inquadrare il tipo di impianto che secondo il proponente è di “Compostaggio e trattamento dell’umido”;*
- b. la mancanza del Piano di Emergenza Interno che deve essere obbligatoriamente redatto per tutti gli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti;

- c. la mancanza della stima delle acque pluviali utilizzate per i procedimenti di subirrigazione *"che laddove in eccesso dovessero confluire sulla fognatura pubblica potrebbero creare dei sovraccarichi pericolosi"*;
- d. la circostanza che *"la rete fognaria pubblica non è in grado di accettare nuovi allacci che metterebbero in crisi il processo depurativo dell'intero paese"*;
- e. *"i biofiltri a servizio delle tre emissioni E1, E2 e E3 sono descritti in maniera tale da fare considerare le emissioni relative come diffuse e non concentrate"*;
- f. *"non si rintracciano nelle varie relazioni l'adozione delle BAT (Best Available Technologies) come raccomandato dalle varie normative per impianti simili a quello in oggetto"*;
- g. *"per le emissioni E4 ed E5 vengono indicati dei valori delle varie componenti che eccedono i limiti fissati dal D. Lgs. n. 183 del 15/11/2017"*;

In sede di integrazione documentale e chiarimenti, ACEA controdeduceva puntualmente quanto sopra:

sub a. chiarendo le difficoltà di qualificazione dell'impianto (cfr. pag. 21 della Relazione Integrativa, cfr. All. 18);

sub b. chiarendo che la redazione del Piano di Emergenza inerisce la fase esecutiva e quindi esula dal procedimento di autorizzazione;

sub c. chiarendo che la stima delle quantità pluviali era contenuta nell'elaborato "BORG_RI" (con particolare riferimento alla tabella 3.3.1 ivi contenuta), già in atti, in cui la Società aveva provveduto a dimensionare l'intera rete di collettamento delle acque pluviali dalle coperture, con la relativa indicazione delle portate attese per ciascun punto di recapito al sistema di dispersione per sub-irrigazione (cfr. pagg. 22 e 23 della Relazione Integrativa, cfr. All. 18);

sub d. rilevando che l'incapacità della rete fognaria di sopportare nuovi allacci rimanesse una mera petizioni di principio non suffragata da alcun dato documentale e probatorio. Peraltro, contrariamente a quanto affermato, gli

...del progetto...
...del Piano...
...progetto...
...realizzare...
...mette di...
...sull'attuazione...

art. 2. ...
...progetto...
...art. 10)

art. 3. ...
...art. 11)

art. 4. ...
...art. 12)

evidenza negli elaborati già agli atti (cfr. elaborato "BORG_AIA-Scheda A" (cfr. pagg. 24 e 25 della Relazione Integrativa, cfr. All. 18).

Al suddetto parere, la Provincia di Rieti allegava, altresì, il parere tecnico dell'ATO 3 Rieti reso con nota prot. n. 658 del 19.07.2019 (cfr. All. 18).

Con tale parere, l'ATO 3 lamentava, oltre inconferenti ed illogiche osservazioni tecniche – tutte puntualmente controdedotte (cfr. pagg. 25 e ss. della Relazione Integrativa, cfr. All. 18) – la circostanza per cui *"sarebbe stato preferibile, per l'area in esame, tenere in considerazione la caratterizzazione della vulnerabilità indicata dal Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) ossia vulnerabilità "Elevata", piuttosto che il risultato, vulnerabilità "Alta", ottenuto con il metodo SINTACS utilizzato dal progettista"*.

Sul punto, ACEA rilevava che, pur non disconoscendo la circostanza che l'impianto ricade dell'area di perimetrazione del Peschiera – già rilevata ed esaminata in sede di VIA – la Società evidenziava come alcuna preclusione localizzativa all'impianto potesse rinvenirsi dalla normativa di riferimento.

Ed invero:

- l'impianto ricade all'interno della categoria *"area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"*, di cui all'art. 9 del PTAR, per il quale trova applicazione l'art. 94 del Codice dell'Ambiente;
- il predetto art. 94, al comma 7, stabilisce che *"Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore"*.
- ancorchè tale delimitazione ad opera della Regione Lazio ad oggi non sia stata effettuata, in ogni caso, la realizzazione dell'impianto della Società

ricorrente non risulta affatto preclusa dall'art. 20 del PTAR (All. 23) recante la disciplina dei divieti previsti in tale area di salvaguardia, né dall'art. 17 (cfr. All. 23) del PTAR che disciplina le misure per la tutela delle aree sensibili (cfr. pagg. 46 e ss. della Relazione Illustrativa);

- peraltro l'area interessata dall'impianto è "zona industriale" che vede la presenza di numerose altre industrie.

A seguito dei chiari ed inequivoci chiarimenti idonei a superare qualsivoglia perplessità, alla seduta con parere prot. n. 335 del 09.01.2020 (cfr. All. 11) la Provincia di Rieti riteneva:

- ancora una volta che la dispersione degli inquinanti dai filtri biologici è da considerarsi diffusa, così come le emissioni dei cogeneratori, ancorchè anche l'ARPA Lazio – nel parere conosciuto tardivamente del 13.11.2019 (cfr. All. 9) – definisce correttamente che la dispersione degli inquinanti e delle emissioni sono state descritte e progettate come "convogliate" e non diffuse;
- ancora una volta che non fosse stata *"recepita la impossibilità di collegare gli scarichi alla rete fognante per insufficienza del depuratore comunale"*, allorquando tale affermazione continua a rimanere una mera affermazione non supportata da alcuna documentazione probatoria;
- ancora una volta la *"mancanza di un'accurata indagine finalizzata all'esatta individuazione della falda" vista l'insistenza dell'impianto nell'area della Sorgente del Peschiera (..) Considerato altresì la fondamentale importanza di tale acquifero, non solo per l'intera provincia di Rieti ma anche per la città di Roma, l'indeterminatezza su tale argomento non può essere tollerata. D'altro canto l'affermazione che negli strumenti urbanistici le limitazioni del nuovo PTAR non siano state ancora recepite avvalorando ancora di più la necessità di attenzione in questa situazione"*, allorquando è stato dimostrato che la Società ricorrente ha documentato di aver effettuato, già in sede di VIA, una indagine accurata

Prot. N. 364
Data di arrivo 18 MAR. 2020

con riferimento alla falda, non rinvenendone fino a 32 metri dal piano campagna e che le prescrizioni del PTAR, anche allorquando verranno recepite, non precludono in alcun modo la realizzazione dell'impianto che va a sostituire un altro "dismesso" in un'area che – si ripete – costituisce un "polo industriale".

In tale inequivoco e chiaro contesto, dunque, non si comprende quale carenza documentale abbia lamentato la Provincia di Rieti se non ribadire la propria opposizione all'intervento che, per quanto sopra detto, si fonda su affermazioni erranee ed infondate e, dunque, illegittime.

Per tali ragioni, i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

3. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 14-TER, COMMA 7, E 14 TER E 14 QUATER DELLA L. N. 241 DEL 1990, NONCHÉ DELL'ARTICOLO 29 QUATER D. LGS. N. 152 DEL 2006 – VIOLAZIONE DEL RD 27 LUGLIO 1934, N. 1265 – VIOLAZIONE DEL DPR N. 616/1977 – VIOLAZIONE DEL PTAR – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – IRRAGIONEVOLEZZA.

La Regione Lazio pone alla base del rigetto dell'AIA i pareri negativi espressi dagli enti alla conferenza di servizi.

Ebbene, i predetti pareri sono illegittimi per quanto si esporrà in avanti.

*

3.1. Sull'illegittimità del parere del Comune di Borgorose e di tutti i pareri e le osservazioni pervenute in ordine agli usi civici asseritamente gravanti sull'area.

Il Sindaco del Comune di Borgorose esprimeva un primo parere con nota prot. n. 5570 del 19.07.2019 (cfr. All. 5) e, successivamente, un secondo parere

negativo, di fatto confermativo del primo, reso con nota prot. n. 206 del 09.01.2020 (cfr. All. 12).

I predetti pareri sono stati resi dal Sindaco – per sua espressa ammissione ed in conformità alla normativa AIA – ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 quater comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e 216 e 217 del RD n. 1265 del 1934.

Orbene, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 6, *"Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265"*.

Come chiarito dalla giurisprudenza "il potere del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del RD n. 1254 del 1934 è stato *"fortemente ridimensionato dalla stessa normativa in tema di AIA"*, essendo passato *"da un potere misto di "preventiva inibitoria" e "determinate cautele" da impartire (art. 216, sesto comma, TULS, cit.) . . . a sole prescrizioni (ossia quelle che prima erano considerate le "determinate cautele")"* (Cons. St., Sez. I, 30 settembre 2019, parere n. 2534)

Dunque, il parere richiesto al Sindaco in sede di AIA non è preclusivo rispetto alla realizzazione dell'impianto, bensì, laddove necessario, "prescrittivo" al fine di mitigare gli effetti sulla comunità locale derivanti da installazioni eventualmente insalubri.

Ne consegue che il parere negativo espresso dal Sindaco del Comune di Borgorose non poteva – come non può – costituire motivo per il diniego dell'AIA che, pertanto, si conferma illegittimo.

Premesso quanto sopra, comunque, si appalesano viziati per incompetenza ed in ogni caso inconferenti, ultronei ed inidonei a motivare il provvedimento di diniego dell'AIA i pareri del Sindaco di Borgorose con i quali si oppone alla realizzazione dell'impianto sulla base delle seguenti argomentazioni:

- a. non sarebbero state rispettate le distanze minime da strade pubbliche, aziende agroalimentari esistenti e abitazioni private in asserita violazione del Regolamento Comunale di Igiene;
- b. per impossibilità di autorizzare lo scarico al depuratore comunale;
- c. per impossibilità di allacciare l'impianto alla rete idrica comunale;
- d. per dichiarata assenza di volontà da parte dell'ente locale di autorizzare i circa 200 metri di fogna necessari;
- e. per l'asserita omessa valutazione di incidenza;
- f. per l'asserita presenza di usi civici gravanti sul territorio interessato dall'impianto;
- g. perché sarebbero stati violati gli indici di fabbricabilità dell'area.

In ogni caso, tutte le suindicate affermazioni sono prive di fondamento per quanto chiaramente e puntualmente indicato dalla Società ricorrente nella propria Relazione Illustrativa (cfr. All. 18) resa in sede di chiarimenti.

Peraltro:

- a. vengono puntualmente rispettate le distanze prescritte dal PRG Comunale e dal PRG Consortile che qualificano l'area di intervento come "Zona Industriale" disciplinata dall'art. 16 delle Norme di Attuazione (All. 24), nel quale viene stabilita in 10 metri la distanza minima tra fabbricati ed in 10 metri la distanza minima dalla strada;
- b. l'assenza di qualsivoglia evidenza tecnica in ordine alla capacità del depuratore comunale e, in ogni caso, la comprovata esiguità dell'incidenza dell'impianto sul predetto depuratore, anche in ragione del trattamento delle acque di prima pioggia previste dal progetto e reimmesse nel ciclo produttivo;

- c. è irragionevole e, dunque, illegittimo negare "a priori" l'aliaccio della fornitura idrica ad una zona industriale già servita in ragione di asseriti ed ipotetici "problemi di dotazione idrica che da anni subisce il territorio";
- d. è irragionevole ed immotivato il rifiuto di negare "a priori" alla Società ricorrente la realizzazione della rete fognaria, anche a fronte della dichiarata disponibilità di ACEA di realizzarla a proprie spese;
- e. l'infondatezza, oltre che alla inconferenza in sede di AIA, della Valutazione di Incidenza posto che il progetto è stato sottoposto a VIA nel cui procedimento la Regione Lazio ne aveva escluso la necessità con nota prot. n. 85293 del 14.02.2018 (pag. 15 della Relazione Istruttoria di VIA, cfr. All. 18);
- f. la circostanza per cui, come già dimostrato in sede di VIA, i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Borgorose (All. 25) affermavano chiaramente che le particelle interessate dal progetto (partt. nn. 244-304-464) "non risultano gravate da usi civici". E' il caso di ricordare che – contrariamente a quanto sostenuto dal Sindaco – il certificato di destinazione urbanistica ha natura fidefacente, e segnatamente tale certificato fa fede fino a querela di falso (*ex multis* T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 14 luglio 2008, n. 175 T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 4 maggio 2018, n. 756). Non solo. Ai sensi dell'art. 66 del DPR n. 616/1977 - come peraltro riconosciuto dalla stessa Regione Lazio nel verbale della conferenza di servizi del 10.01.2020 - appartiene all'ente regionale la competenza in ordine alla "verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico". Ebbene, nonostante la questione degli "usi civici" sia stata sollevata da enti ed associazioni sin dai primi pareri resi e ribaditi in entrambe le sedute della conferenza di servizi, la Regione Lazio, nella seduta della conferenza di servizi del 10.01.2020, riscontrava la domanda del Sindaco in ordine agli usi

civici, rispondendo che *"la documentazione non è stata inviata, in attesa di ulteriori comunicazioni che sarebbero potute pervenire nella conferenza odierna"*. Successivamente, in vista della chiusura della conferenza di servizi, la Regione Lazio afferma che *"farà presente alla competente area della Direzione Agricoltura ed alla competente area della Direzione urbanistica quanto segnalato circa la presenza di usi civici sulla zona industriale in questione"*. Ebbene, come noto, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990 *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*. Pertanto, non essendo pervenuto il parere regionale sugli usi civici, lo stesso deve intendersi positivo per silenzio assenso con riferimento alla posizione della Società istante, ovvero, che l'area gravata non risulta gravata da alcun uso civico. Tale eccezione vale a destituire di fondamento anche il parere reso dall'Amministrazione Beni Separati di Uso Civico di Santa Anatolia (cfr. All.4, nonché le osservazioni della Sig.ra Pozzi (cfr. All. 13), le osservazioni del Presidente del Comitato Cittadino (cfr. All. 14), le osservazioni dell'Avv. Rolando Sannipoli per il Comitato tutela di Spedino e del Presidente (cfr. All. 15) e le osservazioni del Presidente ASBUC Sant'Anatolia (cfr. All. 16), tutte volte a reclamare un indimostrato uso civico sull'area oggetto dell'impianto. Né è sufficiente a superare la competenza della Regione Lazio in materia, la relazione di un perito di parte il quale afferma egli stesso che *"la presente Analisi del Territorio non costituisce in alcun modo un accertamento demaniale"*;

g. l'eventuale violazione degli indici di fabbricabilità sono evidentemente superabili dagli effetti dell'AIA che, come noto, sostituendo anche

l'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

Per quanto sopra esposto, il parere del Comune di Borgorose è illegittimo con ogni conseguenza sul provvedimento regionale che sullo stesso ha fondato il rigettato dell'istanza dell'AIA.

*

3.2 Sull'illegittimità del parere del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.

Con nota prot. n. 3097/19 dell'11.07.2019 (cfr. All. 6) il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti rendeva il proprio parere negativo rilevando quanto già espresso in sede di VIA ovvero:

- (i) l'asserita totale assenza delle dovute verifiche dei previsti indici urbanistici;
- (ii) l'asserita indeterminatezza del lotto d'intervento;
- (iii) l'asserito mancato rispetto dell'indice di copertura "Q";
- (iv) l'asserita mancata consegna dei dati necessari a confermare o meno la compatibilità urbanistica dell'attività rispetto a quanto previsto nell'allegato A delle N.T. alle gate al P.R. vigente.

In sede di chiarimenti ed integrazione documentale, ACEA riscontrava puntualmente tutte le suddette affermazioni (pagg. 17 e ss. della Relazione Illustrativa, cfr. All. 18) rilevandone l'infondatezza, posto che:

- (i) e (iii) gli indici urbanistici non costituiscono ostacolo alla realizzazione del progetto in ragione degli effetti di cui all'art. 208 del Codice dell'Ambiente;
- (ii) l'infondatezza in fatto della contestata indeterminatezza del lotto d'intervento;
- (iv) l'assoluta infondatezza della eccepita incompatibilità urbanistica del progetto.

A fronte di quanto sopra, in sede di conferenza di servizi del 10.01.2020, il Consorzio non ha reso un nuovo parere ma si è limitato a dichiarare di *"confermare il parere negativo"* già reso *"anche perché la società proponente non ha fatto richiesta di assegnazione e per i motivi urbanistici già rappresentati"*.

In primo luogo, si evidenzia che la dichiarazione meramente confermativa del parere reso in precedenza è chiaro indice della omessa valutazione e considerazione delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dalla Società ricorrente.

Ed invero, qualora il Consorzio – con spirito fattivo e collaborativo – avesse preso in considerazione le diffuse argomentazioni prodotte da ACEA, non avrebbe reiterato argomentazioni che, oltre ad essere destituite in fatto, si scontrano con il dato normativo.

Occorre ricordare, invero, che il provvedimento AIA sostituisce anche l'autorizzazione per la realizzazione e gestione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, il quale, ai sensi del comma 6, *"costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*, in tal modo superando eventuali indici urbanistici.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che *"l'autorizzazione unica regionale disciplinata dall'art. 208 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'amministrazione comunale rifluiscono nella prevista conferenza di servizi, in cui si vede coinvolta la stessa amministrazione comunale e che rappresenta luogo procedimentale di complessiva valutazione del progetto presentato. Nel provvedimento in parola sono state, cioè, riunite e concentrate dal legislatore tutte le competenze amministrative di verifica e controllo di compatibilità con le varie prescrizioni urbanistiche, di pianificazione settoriale, nonché l'accertamento dell'osservanza di ogni possibile vincolo afferente alla realizzazione dell'impianto in*

armonia col territorio di riferimento, dal momento che l'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali, ivi compresa l'eventuale variante urbanistica" (C.G.A., sez. I, 21 maggio 2018, n. 295)" (T.A.R. Umbria, Sez. I, 14 dicembre 2018, n. 680).

Per quanto sopra, dunque, il parere del Consorzio si appalesa irrilevante e, comunque, inidoneo a fondare la decisione negativa della conferenza di servizi AIA.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Collegio adito accogliere il ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese.

Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 e s.m.i. si dichiara che per la presente controversia è dovuto un contributo unificato pari ad € 650,00.

Roma, 10.03.2020

Avv. Pasquale Cristiano

Pasquale Cristiano



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Ing. Giovanni Vivarelli nella sua qualità di legale rappresentante
p.t. di Acea Ambiente S.r.l. (CF e P.IVA 12070130153), con sede legale in Terni,
via Giordano Bruno n. 7,

Prot. N. 362


Data di arrivo 18 MAR 2020

DELEGA

l'Avv. Pasquale Cristiano (CRSPQL75C21D086S; PEC: avv.cristiano@pec.it
fax: 06.46661000) a rappresentarlo e difenderlo dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, nel giudizio contro La Regione
Lazio, Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti,
nonché nei confronti della Provincia di Rieti, ATO 3 Rieti, Comune di
Borgorese, Consorzio Sviluppo Industriale della Prov. di Rieti, Arpa Lazio e
dell'Amministrazione beni separati di uso civico di Santa Anatolia, per
l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. G00223 del 14.01.2020,
dei verbali della conferenza di servizi del 22.07.2019 e del 10.01.2020, nonché
di tutti i pareri negativi espressi e delle osservazioni pervenute. Conferisce
all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
83 e 84 c.p.c., inerente il presente mandato, compresa quella di farsi
rappresentare, assistere, sostituire, rinunciare agli atti e accettare la rinuncia,
riscuotere e rilasciare quietanza, transigere e conciliare, riassumere e
proseguire il processo, procedere esecutivamente e quanto altro possa
occorrere, con espressa preventiva ratifica di ogni atto ed operato. Elege
domicilio digitale presso l'Avv. Pasquale Cristiano (avv.cristiano@pec.it
iscritto nel Reginde). Autorizza sin d'ora i succitati procuratori al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (GDPR).

Roma, 06.03.2020

Ing. Giovanni Vivarelli



Per autentica

Avv. Pasquale Cristiano



RELATA DI NOTIFICA

Prot. N. 362

Data di arrivo 18 MAR. 2012

Io sottoscritto avvocato Pasquale Cristiano con Studio in Roma Piazza Buenos Aires, 5 in virtù dell'autorizzazione n. 14 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme del 09/03/2012 ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53, previa iscrizione al n. 2/20 del mio registro cronologico, ho provveduto, per conto di ACEA AMBIENTE S.R.L. (C.F. e P.I. 12070130153), con sede legale in Terni, in via Giordano Bruno n. 7, in persona del legale rappresentante *p.t.* Ing. Giovanni Vivarelli, a notificare il suesteso atto a:

~~- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta *p.t.*, con sede in via R. Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. AG 78765139712-9 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 39 in data corrispondente a quella del timbro postale.~~

Avv. Pasquale Cristiano

~~- REGIONE LAZIO - DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI, in persona del Dirigente *p.t.*, con sede in Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. AG. 78765139713-0 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 39 in data corrispondente a quella del timbro postale.~~

Avv. Pasquale Cristiano

~~- PROVINCIA DI RIETI, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via Salaria, 3 - 02100 Rieti (RI), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. AG. 78765139709-5 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 39 in data corrispondente a quella del timbro postale.~~

Avv. Pasquale Cristiano

~~- ATO 3 RIETI, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Via Salaria, 3 - 02100 Rieti (RI), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. AG. 78765139714-1 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 39 in data corrispondente a quella del timbro postale.~~

Avv. Pasquale Cristiano

- **COMUNE DI BORGOROSE**, in persona del Sindaco p.t., con sede in Viale Micangeli, 1 - 02021 Borgorose (RI), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. AG. 78765139711-8 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 39 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Pasquale Cristiano

- **CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Dell'elettronica - 02100 Rieti (RI), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. AG. 78765139710-7 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 39 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Pasquale Cristiano

- **ARPA LAZIO**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 114 - 02100 Rieti (RI), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. AG. 78765139708-4 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 39 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Pasquale Cristiano

- **Arpa Lazio - Sezione provinciale di Roma**, in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede in Via Saredo, 52 - 00173 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. AG 78765139706-0 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 39 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Pasquale Cristiano

- **AMMINISTRAZIONE BENI SEPARATI DI USO CIVICO DI SANTA ANATOLIA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Equicola Comunale, 45 - 02021 Sant'Anatolia Frazione del Comune di Borgorose (RI), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. n. AG. 78765139707-3 spedita dall'Ufficio Postale di Roma 39 in data corrispondente a quella del timbro postale.



Avv. Pasquale Cristiano

Pasquale Cristiano